



Città di Ginosa

C.A.P. 74013 - Provincia di Taranto - cod. ISTAT 073007

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE E DEI COSTI DI COSTRUZIONE - (Pratiche edilizie presentate entro il 31/12/2025)

Articolo 1 – Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina la definizione agevolata degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e dei costi di costruzione non versati o parzialmente versati, relativi alle pratiche edilizie presentate entro il 31 dicembre 2025, ai sensi dell'art. 1, commi 102–109, della Legge 30 dicembre 2025 n. 199.
2. Il presente atto si rende necessario in quanto l'applicazione del precedente Regolamento generale per la definizione agevolata (approvato con D.C.C. n. 13 del 21.04.2026) non ha sortito gli effetti attesi in termini di riscossione e di recupero di tali crediti.
3. Le finalità del regolamento sono:
 - Favorire la riscossione dei crediti di difficile esigibilità mediante versamento spontaneo.
 - Ridurre il contenzioso tributario pendente.
 - Favorire gli equilibri di bilancio.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. La definizione agevolata riguarda esclusivamente gli importi dovuti a titolo di contributo di costruzione.
2. Possono essere oggetto di definizione agevolata:
 - oneri di urbanizzazione primaria e secondaria;

- costi di costruzione;
- spese di notifica e spese per eventuali procedure esecutive;
- oneri di riscossione maturati.

3. In caso di adesione, non sono dovuti:

- sanzioni;
- interessi moratori;
- interessi di dilazione;
- maggiorazioni.

Articolo 3 – Esclusioni

1. Sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti oggetto di pronunce definitive della Corte dei conti o coperti da sentenze che ne impediscano la definizione.

Articolo 4 – Procedura per l'istanza di ammissione

1. Il debitore presenta istanza entro il 31 ottobre 2026 a mezzo PEC all'indirizzo:
comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it.
2. L'istanza dovrà essere redatta utilizzando l'apposita modulistica che il Responsabile del Settore competente provvederà a predisporre e pubblicare sul sito istituzionale del Comune.
3. L'istanza deve contenere:
 - elenco delle pratiche edilizie interessate;
 - scelta tra pagamento in unica soluzione o indicazione del numero delle rate richieste;
 - indicazione di eventuali giudizi pendenti;
 - impegno formale a rinunciare ai ricorsi in essere.
3. Ai fini del calcolo per la definizione agevolata, si considerano decurtati solo gli importi già versati a titolo di capitale e spese.

Articolo 5 – Istruttoria e comunicazione del Comune

1. Il Comune, verificata l'istanza, comunica l'ammissione o il diniego entro il 20 novembre 2026.
2. Nella comunicazione il Comune provvede alla definizione delle somme dovute, indicando gli importi ammessi all'agevolazione e il relativo piano di pagamento.

Articolo 6 – Effetti della presentazione dell'istanza

1. A seguito della presentazione dell'istanza da parte del debitore:
 - sono sospesi gli obblighi derivanti da dilazioni pregresse;
 - non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche;
 - non possono essere avviate nuove procedure esecutive;
 - non possono essere proseguite le procedure esecutive già avviate, salvo primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 – Versamento degli importi dovuti e rateizzazione

1. Il pagamento potrà avvenire in unica soluzione o in forma rateale.
2. In caso di forma rateale, vi è l'obbligo di scadenza per la prima rata al 15 dicembre 2026 e per la seconda rata al 31 dicembre 2026, pari al 10% cadauna dell'importo complessivo dovuto. Le successive rate seguiranno il piano calcolato in base alle fasce di seguito riportate.
3. Le fasce di rateizzazione ammesse sono:
 - fino a € 200,00 → nessuna rateizzazione;
 - da € 200,01 a € 500,00 → fino a 3 rate;
 - da € 500,01 a € 1.000,00 → fino a 6 rate;
 - da € 1.000,01 a € 2.000,00 → fino a 12 rate;
 - da € 2.000,01 a € 4.000,00 → fino a 18 rate;
 - oltre € 4.000,01 → fino a 24 rate.
4. Per la rateizzazione degli importi si applicano gli interessi calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza.

Articolo 8 – Perfezionamento della definizione agevolata e decadenze

1. Il mancato o tardivo pagamento oltre 5 giorni dalle scadenze fissate nel piano di rateazione comunicato comporta la decadenza dalla definizione agevolata.
2. In caso di decadenza, i versamenti effettuati restano acquisiti dall'Ente come acconto sulle somme maggiori dovute.
3. Le somme già versate non sono in nessun caso rimborsabili.
4. Il pagamento della prima rata determina la sospensione delle procedure esecutive in corso.

Articolo 9 – Rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La definizione agevolata può essere esercitata anche da debitori con dilazioni pregresse già in corso.
2. Ai fini dei conteggi del capitale residuo non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni o interessi, che restano acquisiti.
3. Il pagamento della prima rata del nuovo piano agevolato revoca automaticamente la dilazione precedente.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, composto da 10 articoli, entra in vigore contestualmente alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.